



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LIPARI

(Via Delle Capitanerie di Porto, s.n.c. – ☎ 090 9880819 – ✉ uclipari@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 04/2021

**INTERDIZIONE NOTTURNA DELL'APPRODO DI GINOISTRA - ISOLA DI STROMBOLI -
COMUNE DI LIPARI (ME)**

Il Capo del Circondario Marittimo:

- VISTA:** la nota prot. n. 06/C/2021 del 17.02.2021, assunta in pari data al prot. n. 2443, del Gruppo Ormeggiatori e Battellieri delle Isole Eolie Soc. Coop., con la quale viene segnalato il mancato funzionamento dei fari e fanali posizionati sul molo dell'approdo di Ginostra;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 75/2013 del 26.10.2013, relativa a "Norme di carattere generale per l'accesso e la circolazione all'interno dei porti/approdi, l'ormeggio e l'ancoraggio alla fonda negli specchi acquei del Circondario Marittimo di Lipari";
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 12/2016 del 16.04.2016, relativa alla "Disciplina degli accosti nei porti del Circondario Marittimo di Lipari;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 02/2021 del 09.02.2021, relativa a "Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento tecnico dell'approdo di Ginostra - isola di Stromboli - Comune di Lipari (ME) - Proroga Ordinanza n. 35/2020 del 09.12.2020";
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte Marittima;
- VISTI:** gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

ORDINA

Articolo 1

A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, l'utilizzo dell'approdo di Ginostra da parte di tutte le unità, comprese quelle di linea (navi ed aliscafi), è consentito esclusivamente in ore diurne (dall'alba al tramonto) a causa del mancato funzionamento dei fari e fanali posizionati sullo stesso molo.

Articolo 2

Non sono soggetti al divieto di cui all'art. 1:

- il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- il personale del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o di altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;
- tutte le unità che, in caso di utilizzo del punto di attracco per finalità di protezione civile, siano espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

I contravventori saranno inoltre ritenuti responsabili per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'occorrenza trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/lipari .

Lipari, 19/02/2021

p. IL COMANDANTE
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI t.a.
1° Lgt. Np Antonino LEONE